



Università  
per Stranieri  
di Perugia

# **REGOLAMENTO D'ATENEO PER L'INCLUSIONE E IL SUPPORTO DI STUDENTI E STUDENTESSE CON DISABILITÀ E DSA**

(Emanato con D.R. n. 573 del 12/11/2025)

## **Titolo I – Campo di applicazione**

### **Art. 1 - Oggetto**

L'Università per Stranieri di Perugia garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione di livello universitario della persona con disabilità e/o con disturbi di apprendimento (DSA), al fine di assicurare l'esercizio del fondamentale diritto allo studio e favorire il pieno rispetto della dignità umana, dei diritti di libertà e autonomia dell'individuo e di promuoverne la piena integrazione nella società.

### **Art. 2 – Principi generali**

Il presente Regolamento ha quali presupposti:

1. I Principi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana;
2. Legge 30 marzo 1971, n. 118, Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.
3. Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
4. Legge 21 maggio 1998, n. 162, Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave.
5. Legge 28 gennaio 1999, n. 17, Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
6. Legge 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
7. Legge 9 gennaio 2004, n. 4, Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.
8. Legge 3 marzo 2009, n. 18, Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
9. Legge 8 ottobre 2010, n. 170, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
10. Decreto Ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669, Disposizioni attuative della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.
11. Legge 3 maggio 2019, n. 37, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.
12. Legge 28 marzo 2022, n. 25, Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. L'art. 7, comma 2-bis e seguenti, introduce diritti fondamentali ai lavoratori e alle lavoratrici con DSA.
13. Articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 1° aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

14. Decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227.
15. Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.
16. I Decreti annuali del Ministero dell'Università e della Ricerca;
17. I Documenti e le Note del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU);
18. Le Linee Guida della Conferenza Nazionale dei Delegati per la Disabilità (CNUDD) 2024;
19. Lo Statuto e i Regolamenti dell'Ateneo.

### **Art. 3 - Finalità dei servizi**

L'Università svolge compiti di organizzazione e di gestione degli interventi finalizzati al perseguimento degli obiettivi fondamentali di seguito elencati:

1. prevenire e rimuovere le cause che possano impedire a studenti e studentesse con disabilità e/o DSA di portare a compimento il proprio percorso formativo e che possono condurre a fenomeni di emarginazione e abbandono degli studi;
2. assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'uguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze dello studente;
3. favorire, in un'ottica sinergica, l'inclusione delle persone con bisogni educativi speciali (BES) in ambito universitario e, più in generale, sociale.

### **Art. 4 – Destinatari degli interventi**

Ai sensi della normativa vigente in materia, hanno diritto a usufruire dei servizi e degli interventi disciplinati dal presente Regolamento tutti gli studenti e le studentesse con disabilità e/o DSA iscritti ai Corsi di studio dell'Ateneo.

Tali misure, nei limiti delle risorse rese disponibili dall'Università, vengono, altresì, garantite agli/alle studenti/esse iscritti/e ai Corsi di Lingua e Cultura italiana attivi presso l'Ateneo.

## **Titolo II – Struttura organizzativa**

### **Art. 5 – Struttura organizzativa**

L’Università allo scopo di erogare i servizi finalizzati all’inclusione e al sostegno di studenti e studentesse con disabilità e/o con DSA si avvale della seguente struttura organizzativa:

- Delegato Rettoriale
- Servizio disabilità e DSA di Ateneo (SDDA).

### **Art. 6 – Il Delegato Rettoriale**

Il Delegato per la disabilità e DSA (di seguito denominato Delegato), nominato con provvedimento del Rettore, espletta funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative atte a garantire l’effettiva realizzazione dell’inclusione di studentesse e studenti universitari con disabilità e/o con DSA.

Al Delegato sono attribuite le seguenti funzioni:

1. rappresenta l’Università per Stranieri in seno alla Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità (CNUDD), avente sede presso la CRUI;
2. sottopone annualmente al Rettore, al Nucleo di Valutazione e agli Organi dell’Ateneo una relazione sulle attività svolte;
3. pianifica e organizza le attività proprie delle unità di personale docente e tecnico, amministrativo, bibliotecario e di ogni soggetto a qualunque titolo coinvolto nell’erogazione dei servizi a studenti con disabilità e/o DSA. Nel caso di personale tecnico-amministrativo coinvolto, il Delegato è tenuto a prendere contatti preventivi con i responsabili delle strutture di riferimento;
4. adotta e supporta iniziative poste in essere ai fini dell’inclusione di studentesse e studenti con BES, promuovendo ogni attività che risulti funzionale al perseguitamento del suddetto fine, sia all’interno dell’Ateneo mediante il costante confronto con i Direttori di Dipartimento e il SDDA, le rappresentanze degli studenti, il personale tecnico-amministrativo sia all’esterno mediante il dialogo, il coordinamento e la promozione di intese con le istituzioni locali, con gli enti e le realtà associative che si occupano, a vario titolo, di disabilità e DSA;
5. promuove, con il supporto del SDDA, la programmazione annuale di iniziative da intraprendere, unitamente alla predisposizione del relativo budget di previsione, nel rispetto delle risorse finanziarie assegnate a tale scopo;
6. fa parte, insieme al responsabile del SDDA, della Commissione differenze inclusione.

### **Art. 7 – Il Servizio disabilità e DSA di Ateneo (SDDA)**

1. Presso l’Ateneo è istituito il Servizio Disabilità e DSA di Ateneo (SDDA), struttura di riferimento per l’accoglienza, l’orientamento, la presa in carico e il supporto alle studentesse e agli studenti con disabilità e/o con DSA, in coerenza con quanto previsto dalla normativa

vigente e dalle Linee Guida della CNUDD. Il SDDA può anche essere funzionalmente inserito all'interno di struttura organizzativa di Ateneo più ampia.

2. Il SDDA svolge una funzione strategica nella progettazione e gestione degli interventi individualizzati, nell'erogazione dei servizi e nel raccordo tra i diversi attori coinvolti nella vita universitaria delle/dei beneficiarie/i. Il Servizio rappresenta l'interfaccia tra l'Ateneo, le/gli studentesse/i, i/le docenti, il personale tecnico-amministrativo e i servizi territoriali.

3. Il SDDA opera in stretta collaborazione con il Delegato del Rettore per la disabilità e i DSA, con cui condivide l'individuazione dei bisogni, la definizione degli interventi personalizzati e il monitoraggio delle procedure attivate. L'efficacia del servizio si fonda sulla disponibilità di competenze professionali qualificate, in ambito socio-psico-pedagogico, organizzativo e amministrativo-contabile.

4. Il SDDA assicura:

- l'accoglienza e l'ascolto delle richieste delle/dei singole/i studentesse/i;
- l'informazione sui servizi disponibili, i benefici economici e le modalità di accesso;
- il raccordo con gli uffici dell'Ateneo, in particolare con le strutture di orientamento in ingresso e in uscita, le segreterie studenti, l'ufficio mobilità internazionale, l'ufficio stage e tirocini, fornendo consulenza per eventuali adattamenti di cui tener conto nell'erogazione dei servizi da parte dei suddetti uffici;
- il supporto all'autonomia nello studio e alla partecipazione alla vita universitaria;
- la mediazione con i/le docenti per l'attivazione delle misure compensative e dispensative;
- il monitoraggio e l'autovalutazione dei servizi offerti, in un'ottica di miglioramento continuo;
- l'accesso a materiali didattici in formato accessibile, in collaborazione con il sistema bibliotecario di Ateneo.

5. Il Servizio dispone di locali accessibili e adeguati allo svolgimento di colloqui riservati, nonché di risorse umane stabili e qualificate. Per particolari esigenze, il SDDA può avvalersi del contributo di esperti esterni o della collaborazione con enti e servizi territoriali.

6. L'Ateneo promuove, tramite il SDDA, la collaborazione con gli altri atenei della Regione e con gli organismi istituzionali competenti, al fine di rafforzare le reti interuniversitarie e favorire una più efficace tutela del diritto allo studio delle/dei studentesse/i con disabilità e/o DSA.

**Art. 8 – Studenti e studentesse con DSA e disabilità**

1. L'Ateneo riconosce il diritto delle studentesse e degli studenti con disabilità e/o con DSA a percorsi di studio equi, personalizzati e inclusivi che consentano loro di esprimere

appieno le proprie potenzialità, nel rispetto dei principi di pari opportunità, di non discriminazione e del diritto allo studio.

2. Le studentesse e gli studenti con disabilità e/o DSA che intendano avvalersi di misure compensative e/o dispensative possono attivare il proprio percorso di supporto:
  - contattando direttamente il Servizio Disabilità e DSA di Ateneo (SDDA), telefonicamente, via e-mail, in presenza o online;
  - compilando il form dedicato disponibile nella pagina web istituzionale;
  - prendendo contatto con il Delegato del Rettore per la disabilità e i DSA.

Per accedere ai servizi e alle misure di supporto al diritto allo studio, gli/le studenti/esse con disabilità e/o DSA devono presentare una documentazione clinica valida, conforme alla normativa vigente e ai modelli di classificazione dell'OMS. La diagnosi deve essere chiara e completa, così da permettere al Servizio Disabilità e DSA di predisporre interventi adeguati ai bisogni individuali.

#### **Art. 9 – Certificazione**

La validità della certificazione dipende dalla normativa regionale vigente. In generale, le diagnosi redatte in età evolutiva devono essere aggiornate ogni tre anni, salvo diverse indicazioni delle autorità competenti. Non è richiesto l'aggiornamento se la diagnosi è stata effettuata dopo il compimento dei 18 anni.

1. Diagnosi di *Disabilità e invalidità*: è richiesta certificazione di disabilità ai sensi della L. 104/1992 e/o di invalidità (riconosciuta pari o superiore al 66%), ai sensi della L. 118/1971 e successive modifiche.
2. Diagnosi di *Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)*: è richiesta certificazione di DSA ai sensi della L. 170/2010. La certificazione deve rispettare i criteri delle Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità (giugno 2021), riportare i codici nosografici e indicare esplicitamente la tipologia di disturbo, con informazioni utili a descrivere le caratteristiche dello/a studente/ssa.
3. *Altri disturbi: Disturbi del neurosviluppo* (es. Funzionamento Intellettivo Limite, Disturbi della Comunicazione, Disturbi dello Spettro Autistico, ADHD, Disturbi del Movimento, ecc.) e *altri disturbi* (disturbi psichiatrici diagnosticati, condizioni mediche invalidanti). L'Ateneo offre supporto anche agli studenti con BES, nei limiti delle risorse disponibili. Alcune misure previste per persone con disabilità e/o DSA possono risultare utili anche per questi/e studenti/esse, favorendo il dialogo con i/le docenti, la cooperazione tra pari e l'intervento di tutor didattici. In questo caso è richiesta diagnosi redatta secondo la normativa nazionale e regionale e le Linee guida più accreditate, preferibilmente da un'équipe multidisciplinare. La diagnosi deve riportare etichetta e codice nosografico, trattamenti in corso (farmacologici, terapie, ospedalizzazioni) e, se possibile, un profilo di funzionamento che evidenzi l'impatto

sulle prestazioni accademiche e/o sulla partecipazione, così da individuare le misure compensative più appropriate.

Qualora la situazione di disabilità e/o disturbo di apprendimento di uno studente sia attestata, esclusivamente o in parte, da documentazione rilasciata da autorità straniere, affinché essa possa essere presa in considerazione dall'Università sarà congiuntamente necessario che detta documentazione:

- risultati legalizzata dalle rappresentanze diplomatico consolari italiane all'estero, o accompagnata dall'apposizione dell'apostille da parte delle competenti autorità interne di ciascuno Stato, secondo gli accordi internazionali vigenti, a garanzia dell'autenticità del documento;
- sia accompagnata dalla traduzione in lingua italiana ad opera di un traduttore ufficiale autorizzato.

Per gli studenti Erasmus con disabilità, o altri disturbi coniugati, la documentazione clinica attestante la condizione deve corrispondere a quella già depositata presso l'Università di provenienza ed essere accompagnata da un'attestazione di conformità e validità rilasciata dal Servizio Disabilità ovvero dal docente tutor dell'Ateneo di appartenenza; tale documentazione, unitamente al *Support Agreement*, deve essere trasmessa all'Università ospitante con congruo anticipo al fine di consentire la predisposizione dei necessari servizi di supporto, nei limiti delle risorse disponibili.

#### **Art. 10 – Servizi dedicati a studenti e studentesse con disabilità e/o DSA**

L'Ateneo si impegna a garantire percorsi di studio inclusivi, accoglienti e personalizzati per studenti con disabilità, DSA e BES. Attraverso il SDDA, vengono attivati strutture, strumenti e figure professionali in grado di rispondere alle diverse esigenze, supportando l'autonomia, l'inclusione e il successo formativo.

I servizi che l'Ateneo mette a disposizione di studenti e studentesse che hanno depositato valida certificazione presso la segreteria, sono:

1. Sportello di accoglienza e orientamento: colloqui e primo contatto con il Delegato e/o il SDDA per l'analisi delle esigenze, presa in carico e attivazione delle misure compensative.
2. Consulenza pedagogica personalizzata: personale specializzato supporta l'ideazione e il perfezionamento del metodo di studio, anche con l'ausilio di strumenti digitali compensativi e tecnologie assistive.
3. Tutorato alla pari: tutor (studenti senior, laureandi, dottorandi, ecc.) assistono nello studio, nella gestione degli esami e nell'interazione con l'ambiente universitario.
4. Servizio di counseling psicologico: spazio di supporto per la gestione delle componenti emotive, motivazionali e del benessere psicologico.

5. Comodato d'uso di dispositivi hardware e software: assegnazione di strumenti compensativi e/o tecnologie assistive, oltre alla promozione di soluzioni freeware accessibili.
6. Supporto tecnologico e consulenza tecnica: valutazione e scelta condivisa di ausili tecnologici; formazione all'uso; collaborazione con centri specialistici esterni.
7. Mediazione con docenti e segreterie: supporto nell'attivazione delle misure compensative e dispensative, nel coordinamento con le segreterie e nell'organizzazione delle prove d'esame.
8. Materiali didattici accessibili: reperimento e distribuzione di testi e contenuti in formati accessibili, in linea con il trattato di Marrakech.
9. Servizi logistici e di accessibilità: mappatura e miglioramento dell'accessibilità degli spazi e degli spostamenti.
10. Rete territoriale e interuniversitaria di inclusione: collaborazione con altri atenei, servizi sociali e sanitari e reti regionali per garantire continuità e qualità del sostegno.

#### **Art. 11 – Didattica inclusiva ed esami**

1. L'Ateneo promuove una didattica inclusiva, che riconosce e valorizza le differenze individuali, anche attraverso l'adozione di strategie personalizzate. A tal fine, è fondamentale che sin dall'inizio del percorso accademico si instauri un dialogo tra lo/a studente/essa, il SDDA e i/le docenti, al fine di individuare un metodo di studio adeguato e strategie didattiche efficaci.
2. L'Ateneo riconosce l'importanza di garantire condizioni di valutazione adeguate alle necessità degli studenti e delle studentesse con diagnosi di DSA e/o altre disabilità, sempre nel rispetto degli obiettivi didattici dei singoli insegnamenti.
3. Gli strumenti compensativi e le misure dispensative vengono concordati singolarmente, tenendo conto delle specifiche esigenze dello studente, al fine di sostenere la sua unicità e favorire lo sviluppo dell'autonomia e dell'autoefficacia, fondamentali per il futuro professionale.

- *Strumenti Compensativi (a titolo esemplificativo)*

PC con correttore ortografico; testo d'esame in formato digitale; programmi di lettore vocale o penna con OCR; presenza di tutor lettore in assenza di materiali digitali; calcolatrice; tabelle e formulari; mappe concettuali; testi d'esame con caratteri ingranditi; suddivisione della prova in più parti; possibilità di sostenere l'esame in tempi e luoghi personalizzati.

- *Misure Dispensative (a titolo esemplificativo)*

Tempo supplementare fino al 30% per studenti e studentesse con certificazione di DSA e fino al 50% per studenti e studentesse con certificazione di disabilità, garantendo la privacy; riduzione quantitativa (non qualitativa) delle prove scritte; possibilità di scegliere tra esame orale o scritto in base al profilo individuale; adattamento del formato della prova scritta per evitare ostacoli; valutazione focalizzata sui contenuti più che sulla forma

o ortografia; maggiore attenzione al procedimento piuttosto che al risultato, in presenza di difficoltà di calcolo.

#### 4. Attivazione delle Misure

Le misure compensative e dispensative sono concordate dallo/a studente/studentessa con il SDDA, che ne verifica la necessità in base alla documentazione clinica e al profilo individuale. Successivamente, tali misure vengono formalmente comunicate ai/alle docenti, i/le quali, tramite il Delegato del Rettore, ricevono l'autorizzazione ad applicarle durante lo svolgimento degli esami, assicurando che ogni studente e studentessa possa sostenere le prove di valutazione in condizioni adeguate ai propri bisogni, senza compromettere gli standard formativi e gli obiettivi del corso.

#### 5. Esami per la valutazione e certificazione linguistica

- Le misure compensative e dispensative previsti per gli esami dei corsi di studio si applicano anche agli esami CELI, DILS-PG e alle verifiche finali dei Corsi di lingua, secondo specifici regolamenti, garantendo equità di accesso ai/alle candidati/e con disabilità e/o DSA, nel rispetto del loro carattere standardizzato.
- Le misure di supporto vengono definite dai/dalle docenti responsabili degli esami CELI, DILS-PG o delle verifiche finali dei Corsi di lingua, sulla base della documentazione clinica presentata. In caso di necessità, possono avvalersi della consulenza del SDDA. Tali misure devono garantire pari opportunità, mantenendo la coerenza con gli obiettivi formativi della prova.

#### **Art. 12 – Risorse finanziarie**

Le risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi a favore di studenti con disabilità o DSA oggetto del presente Regolamento sono stanziate annualmente nel Bilancio di previsione dell'Ateneo.

#### **Art. 13 – Privacy**

I dati personali forniti dagli studenti con disabilità o DSA sono trattati nel rispetto delle norme dettate dal D.Lgs. 20 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nel testo vigente, e della specifica “Informativa sul trattamento dei dati personali degli studenti con disabilità e/o DSA che intendono accedere ai servizi di tutorato, assistenza, inclusione sociale ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 -RGPD” disponibile sul sito di Ateneo.

#### **Art. 14 – Norma transitoria**

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rimanda alla vigente normativa nazionale in materia di disabilità e DSA.